

Codice deontologico per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza

I. Regole generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Codice individua valori e principi fondamentali e stabilisce regole deontologiche per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza (di seguito: componenti degli organi straordinari).

Art. 2

Valori e principi fondamentali

1. I componenti degli organi straordinari ispirano la propria condotta a dignità, lealtà e correttezza.
2. Nello svolgimento delle funzioni, rispettano i principi di indipendenza, imparzialità, discrezione e disinteresse personale.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e del rilievo dei propri compiti e responsabilità, essi tengono comportamenti tali da salvaguardare e promuovere la reputazione della vigilanza bancaria e finanziaria e dei sistemi di tutela dei depositanti e degli investitori e di risoluzione delle crisi nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei loro confronti.

Art. 3

Rapporti con i terzi

1. Nei confronti dei soci, degli ex esponenti aziendali e dei dipendenti degli intermediari sottoposti a procedure di gestione delle crisi e dei terzi in genere, i componenti degli organi straordinari tengono un comportamento professionale e corretto. Respingono ogni indebita pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta a influire sui modi e sui tempi di svolgimento delle funzioni.
2. I commissari nella scelta di consulenti, di legali e della società di revisione si attengono al principio di imparzialità, evitano di conferire incarichi non necessari e tengono presente l'esigenza di contenimento delle spese.

3. Nei rapporti con i sistemi di garanzia dei depositanti e con i fondi di garanzia degli investitori assicurano piena collaborazione nella prospettiva della risoluzione delle crisi e della tutela dei depositanti e degli investitori.

4. Nella qualità di pubblici ufficiali i commissari denunciano all'Autorità giudiziaria i fatti emersi di possibile rilievo penale, prestando la collaborazione necessaria e, previa autorizzazione della Banca d'Italia, avviano l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali.

Art. 4

Dovere di operosità

1. I componenti degli organi straordinari svolgono le proprie funzioni con diligenza e prestano il proprio servizio con impegno attivo e costante, in modo da favorire la funzionalità e l'efficienza della procedura straordinaria.

Art. 5

Impiego delle risorse

1. I componenti degli organi straordinari si adoperano affinché i mezzi, le strutture e le risorse disponibili siano impiegati in modo prudente e tale da perseguire la finalità della risoluzione della crisi.

Art. 6

Riservatezza e utilizzo di informazioni di ufficio

1. I componenti degli organi straordinari non forniscono a terzi informazioni sul contenuto delle attività in corso e in merito alle prospettive della crisi senza il consenso della Banca d'Italia. Essi non utilizzano indebitamente le informazioni di cui dispongono in ragione delle funzioni svolte.

Art. 7

Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, i componenti degli organi straordinari non sollecitano la pubblicità delle funzioni da loro svolte. Essi si astengono dal fornire pubblicamente notizie sulle opinioni espresse durante l'attività svolta.

2. I commissari concordano con la Banca d'Italia comunicati stampa e altre informative al pubblico.

3. Nel rilasciare dichiarazioni e interviste aventi a oggetto informazioni non riservate, i commissari tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto. Evitano la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

4. I componenti dei comitati di sorveglianza evitano, per il proprio ruolo, rapporti con la stampa in merito alle procedure straordinarie.

II. Indipendenza, imparzialità, correttezza

Art. 8

Indipendenza

1. I componenti degli organi straordinari garantiscono e difendono l'indipendente svolgimento delle proprie funzioni.

2. Nell'assunzione delle decisioni, respingono eventuali pressioni indebite ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio, ispirandosi a criteri di trasparenza.

3. Non accettano incarichi né espletano attività in grado di compromettere il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni ovvero che per la natura, la fonte o le modalità di conferimento possano comunque condizionarne l'indipendenza o comportare un danno all'immagine delle procedure di gestione delle crisi.

Art. 9

Imparzialità

1. I componenti degli organi straordinari operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività svolta rapporti tali da poter compromettere la propria autonomia di giudizio o comunque tali da vulnerare la propria imparzialità.

2. Assicurano che nell'esercizio delle funzioni la propria immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita e valutano con massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi.

3. Un conflitto di interessi si configura allorché i componenti degli organi straordinari hanno un interesse privato o personale che possa influire o sembri influire sulla loro imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei compiti ad essi assegnati.

Art. 10

Correttezza

1. I componenti degli organi straordinari tengono sempre un comportamento corretto e mantengono rapporti formali e rispettosi della diversità dei ruoli svolti. Essi collaborano con gli altri componenti degli organi straordinari per assicurare il migliore svolgimento della procedura.

2. Non si avvalgono del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi e non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità da parte di soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività svolta.

III. La condotta nello svolgimento delle funzioni

Art. 11

La condotta nella procedura

1. I soggetti ritenuti idonei a svolgere le funzioni di componente degli organi straordinari forniscono alla Banca d'Italia tutti gli elementi informativi richiesti, attestandoli con apposita dichiarazione al momento dell'accettazione dell'incarico. Qualora abbiano assunto l'impegno a dimettere cariche o a modificare situazioni potenzialmente di ostacolo, vi provvedono senza ritardo. Prima di iniziare a svolgere le funzioni sottoscrivono per accettazione una copia del presente codice deontologico.

2. I componenti degli organi straordinari si impegnano a dare immediata comunicazione scritta della eventuale perdita dei requisiti o di sopravvenienza di casi di conflitto d'interesse, di incompatibilità o di inopportunità secondo le Linee guida per la nomina degli organi delle procedure di gestione delle crisi delle

banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza, rese note dalla Banca d'Italia; ove del caso, viene data la disponibilità a rinunciare all'incarico.

3. Ciascuno agisce con il massimo scrupolo e cura di raggiungere, nel rispetto della legge, dei termini fissati per la procedura e delle istruzioni e direttive della Banca d'Italia, la risoluzione della crisi.

4. I componenti degli organi straordinari improntano costantemente i rapporti con la Banca d'Italia a lealtà, trasparenza e collaborazione.

IV. Disposizioni finali

Art. 12

Continuazione dei doveri

1. I componenti degli organi straordinari, nel corso del primo anno successivo alla conclusione della procedura, evitano di assumere presso l'intermediario interessato o l'eventuale cessionario o soggetto incorporante, cariche, incarichi di consulenza o posizioni lavorative che, per l'oggetto o altre circostanze, possano determinare situazioni di conflitto d'interesse rispetto al precedente ruolo svolto nella procedura conclusa.

Art. 13

Vigilanza sull'applicazione del codice

1. La disciplina sulle procedure di gestione delle crisi degli intermediari bancari e finanziari assegna il potere di nominare gli organi straordinari alla Banca d'Italia, che esercita altresì funzioni di supervisione sulle procedure e ne autorizza gli atti più significativi.

2. In tale quadro normativo, la Banca d'Italia, valuta le violazioni del presente codice deontologico ai fini dell'esercizio del potere di revoca. Le disposizioni del Codice costituiscono, inoltre, criteri di riferimento per l'attuazione delle Linee guida per la nomina degli organi delle procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza.

Art. 14

Norma di chiusura

1. Le disposizioni del Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'applicazione delle regole generali in esso espresse.

2. Il Codice viene pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.